

**DECISIONE N. 11/2025**

**R.G. TF 6/2025**

(PF 66/FIDAL/2024)

**TRIBUNALE FEDERALE**

Il Tribunale Federale presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera, nella composizione che segue:

Avv. Armando Argano - Presidente

Prof. Avv. Filippo Corsini - Componente estensore

Avv. Elisa Brigandì - Componente

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 3 giugno 2025, svoltasi con la presenza delle parti come da verbale, nel procedimento disciplinare n. 6/2025 (P.F. n. 66/2024) a carico del Sig. **Dino PONCHIO** (tess. n. PD 0102), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Ferriero, pronuncia la seguente

**DECISIONE**

**Fatto e svolgimento del processo**

In data 13 novembre 2024, la Procura Federale ha avviato un'indagine disciplinare nei confronti del Prof. Dino Ponchio, a seguito di segnalazione del Presidente Federale Sig. Stefano Mei, il quale, il 21 ottobre 2024, aveva sottoposto all'attenzione della Procura Federale l'esistenza di un volume, scritto dallo stesso Prof. Ponchio, contenente espressioni irrispettose e lesive dell'immagine dello stesso Presidente e di altri soggetti che prestano, o hanno prestato, la propria opera nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Il 9 gennaio 2025, il Procuratore Federale ha chiesto al Procuratore Generale dello Sport la proroga di 40 giorni per la definizione delle indagini, che è stata concessa in pari data.

Nel corso delle indagini, sono state acquisite prove documentali e sono state svolte le seguenti audizioni:

- (i) il Presidente FIDAL Sig. Stefano Mei, in data 10 dicembre 2024, ha evidenziato, tra l'altro, quanto segue: *«rilevo il contenuto lesivo non solo dell'immagine del Presidente Federale, bensì ci sono una serie di riferimenti ad altri tesserati che sono da tutelare. Tra i soggetti oggetto di commenti lesivi c'è un membro WA, un*

*ex Presidente Federale. Ci sono inoltre dipendenti federali apostrofati in modo lesivo della dignità»;*

- (ii) Il sig. Dino Ponchio, in data 12.02.2025, il quale però si è (legittimamente) avvalso della facoltà di non rispondere.

Il Procuratore Federale ha quindi ritenuto, anche in base alle acquisizioni documentali, che il Prof. Ponchio, dal maggio del 2024, aveva stampato in proprio e distribuito il libro autobiografico dal titolo *“My life. Accadrà.....ieri! I miei semi-seri ricordi”*, sicché, in data 25 febbraio 2025, ha provveduto a notificare l’atto di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento.

Il 7 marzo 2025 perveniva dall’incolpato richiesta di essere sentito con l’assistenza del proprio difensore, ma nell’incontro fissato innanzi al Procuratore Federale Aggiunto Avv. Matteo Annunziata, l’istante ha poi dichiarato di rinunciare all’audizione da lui stesso richiesta, riservandosi di inoltrare istanza ex art. 60 del Regolamento di Giustizia FIDAL (R.G.), di *“Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione”*.

Il 24 marzo 2025 (alle ore 21:44), l’Avv. Ferriero inoltrava la proposta di *“patteggiamento”* consistente nella *«adozione dell’impegno da parte dell’indagato volto a porre rimedio agli effetti dell’illecito ipotizzato consistente nel ritiro delle venti copie del libro consegnate [...] con aggiunta della sanzione disciplinare della deplorazione con ammenda pari ad euro 1.000,00 base ridotta di un terzo per le attenuanti generiche ad euro 666,67»*.

In data 25 marzo 2025, il Procuratore Federale Avv. Michele Ponzelletti e il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Matteo Annunziata, hanno deferito il Prof. Dino Ponchio innanzi al Tribunale Federale, ai sensi dell’art. 56 R.G., con il seguente capo d’incolpazione: *«...per avere diffuso, attraverso il libro “My life. Accadrà.....ieri! i miei semi-seri ricordi”, espressioni gravemente lesive dell’immagine della FIDAL, delle sue istituzioni e della dignità ed il decoro di altri soggetti riconducibili all’ordinamento federale e sportivo (in particolare, dei Sigg.ri Stefano Mei, Giovanni Malagò, Franco Arese, Alberto Morini, Elisabetta Artuso, Anna Riccardi, Roberta Russo, Andrea Milardi), che travalicano i limiti della continenza e del legittimo esercizio del diritto di critica, in violazione delle norme federali che impongono i doveri di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina nell’ambito dei rapporti tra tesserati. Condotta, questa, aggravata dalle circostanze di aver commesso il fatto: a) ricoprendo la carica di Presidente del Comitato Regionale del CONI Veneto; b) mediante*

*mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura di altri tesserati. Violazione posta in essere a mezzo stampa a partire dal mese di maggio 2024. Violazione degli artt. 1 e 6 dello Statuto FIDAL; degli artt. 1.1, 1.13, 2.1 e 2.3 del Regolamento di Giustizia FIDAL; degli artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo CONI. Con le aggravanti di cui all'art. 9, comma 3, lett. a) e g) del Regolamento di Giustizia FIDAL».*

Nell'atto di deferimento si evidenzia che il libro contiene espressioni gravemente lesive dell'immagine e della dignità della Federazione Italiana di Atletica Leggera, delle sue istituzioni e di altri soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo, tra le quali la Procura Federale ha evidenziato, in particolare, le seguenti:

*«Il Presidente uscente (il 'venditore di scarpe' – VDS) battaglia e 'comprava' voti ... e candidò il suo vice, l'«inutile ingegnerino», come lo chiamavo io, Morini» (pag. 248); «con avversario quel 'sotto i capelli niente' di Mei...» (pag. 264 e, analogamente, a pag. 280); «Fine, finito tutto, perché poi una dei nostri, debole (e stronza) passò con loro (7 a noi e 5 a loro), ma Mei come Presidente votava, inoltre Malagò ordinò alla mia amica Anna Riccardi di votare per lui...» (pag. 288); «Stefano Mei: 'sotto i capelli...niente!'. senza offesa e senza forfora»; «Franco Arese: 'VDS' (venditore di scarpe) (Incapace Presidente FIDAL però abile nel commercio)»; «Alberto Morini: 'l'inutile ingegnerino'»; «Roberta Russo: 'gradisca..' (da marcò di Fellini) (usato per ragazze 'disponibili' con i potenti, lei solo per finta)» (pag. 318); «Andrea Milardi: 'il pecoraio di Rieti'» (pag. 316).*

Nel deferimento si evidenzia inoltre che il libro, oltre ad essere da distribuirsi - come si legge nello stesso testo - *“ad Amici e Persone care”* (pag. 4), è stato anche oggetto di presentazioni pubbliche in almeno due occasioni, quali, ad esempio, gli eventi che si sono svolti in data 20.05.2024, presso la sede dell'Amministrazione comunale della Città di Padova e, in data 23.07.2024, presso l'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza di Padova.

Con provvedimento del 31 marzo 2025, ritualmente notificato, il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di discussione per il 6 maggio 2025.

Su istanza di legittimo impedimento della Procura Federale, il Presidente del Tribunale Federale ha poi differito l'udienza al 19 maggio 2025 e successivamente, su analoga istanza dell'incolpato, al 21 maggio 2025.

In data 16 maggio 2025, il Prof. Ponchio, per il tramite del proprio legale avv. Marco Ferriero, ha depositato memoria difensiva ex art. 42 R.G. che di seguito si illustra.

In via preliminare ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale, perché la condotta sarebbe estranea all'attività sportiva e le persone di cui alle frasi che gli vengono contestate sarebbero per lo più non tesserate ed una anche deceduta.

Nel merito ha sostenuto l'infondatezza dell'incolpazione perché lo scritto sarebbe stato scherzoso, goliardico e satirico, atteso che mai avrebbe avuto l'intenzione di offendere, posto che le frasi contestate non devono essere interpretate in modo decontestualizzato dall'intero libro e comunque rientrerebbero nel diritto di satira e critica.

Alla presentazione del libro del 20 maggio 2024 i presenti non avrebbero letto le frasi in questione, in quanto i libri stampati sarebbero stati consegnati solo ad una ristretta cerchia di familiari e conoscenti, mentre l'evento sarebbe stato solo un'occasione per parlare della sua vita.

Sull'evento del 23 luglio 2024, argomenta che non vi sarebbe stata alcuna presentazione pubblica del libro, ma nel contempo si contraddice affermando che «...ha organizzato la presentazione del libro al fine di raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie oncoematologiche pediatriche».

Viene evidenziato altresì che le copie stampate del libro sarebbero soltanto 30, come da dichiarazione della tipografia in atti, quindi un numero molto limitato e che si sarebbe subito attivato per recuperare quelli consegnati, assertivamente venendo così meno anche la diffusione contestata dalla Procura e comunque mancando la prova che i destinatari avessero in precedenza letto le frasi contestate (in atti deposita 27 dichiarazioni, tutte attestanti l'avvenuta restituzione del libro, salvo una che ne afferma lo smarrimento, molte la circostanza che alla presentazione del libro l'autore ha più volte ribadito lo scopo goliardico e satirico del suo elaborato, una del Presidente del CONI Malagò che dichiara di non esserne in possesso).

In terzo luogo, il Prof. Ponchio eccepisce l'insussistenza del necessario elemento psicologico (sia dolo, sia colpa) come dimostrerebbe la circostanza che ha consegnato il libro anche a due persone indicate nel capo di incolpazione come da esso pregiudicate (il Presidente del Coni Malagò e la dipendente FIDAL Riccardi), avendolo inoltre presentato nell'ambito di una

raccolta fondi ed essendosi prontamente attivato per ritirare le copie consegnate, confermando così l'assenza dell'intenzione di offendere e l'assoluta buona fede.

Infine, in via subordinata, l'Incolpato evidenzia e ricapitola alcuni elementi di cui ritiene che il Tribunale Federale dovrebbe tenere conto nella determinazione della eventuale sanzione, come ad esempio il fatto che a pag. 6 del libro già scriveva *«Desidero esprimere le mie scuse a coloro che citerò, senza ritegno e, a volte, senza rispetto formale, ma sempre con tanto affetto e nostalgia»* e che il Presidente del Coni gli abbia risposto, in una lettera, di non avere letto il libro.

Il Prof. Ponchio ha infine rassegnato queste conclusioni: *«Voglia l'On.le Tribunale Federale Sportivo, in accoglimento delle istanze e dei motivi esposti, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, in subordine prosciogliere o comunque assolvere il deferito dagli illeciti ascrittigli come da atto di deferimento della Procura Sportiva Federale. In via ulteriormente subordinata applicare il minimo della sanzione o comunque contenere la stessa nella già proposta sanzione disciplinare della deplorazione con ammenda pari ad euro 1.000,00 base ridotta di un terzo per le attenuanti generiche ad euro 666,67»*.

All'udienza del 21 maggio 2025, il Difensore dell'Incolpato ha avanzato richiesta, cui non si è opposta la Procura Federale, di breve rinvio per verificare la possibilità di applicazione consensuale di sanzione ai sensi dell'art. 41 del Regolamento di Giustizia e il Tribunale conseguentemente ha rinviato la discussione al 3 giugno 2025.

All'udienza del 3 giugno 2025, le parti hanno dato atto che non era stato raggiunto alcun accordo e quindi hanno discusso il caso, illustrando le proprie posizioni.

In particolare, il Procuratore Aggiunto Avv. Matteo Annunziata ha richiamato quanto dedotto nel deferimento e ribadito che gli scritti dell'Incolpato sono lesivi sia nei confronti della Fidal che nei confronti delle persone ad essa appartenenti e nominativamente indicate nel libro, non potendosi parlare di satira, essendo stato superato il limite della continenza ed evidenziando come nel libro sia presente anche una frase di natura sessista nei confronti di una dipendente della FIDAL.

Per queste ragioni ha concluso chiedendo che la sanzione della squalifica per mesi 6 come pena base, oltre mesi 2 per le due aggravanti contestate, e così per un totale finale di mesi 8.

L'Avv. Marco Ferriero, in difesa del Prof. Ponchio, ha richiamato quanto dedotto nella memoria difensiva, rimarcando come il suo intento fosse quello di fare della satira bonaria, tant'è che anche l'appellativo di "*gradisca*" che vi si legge (riferito alla Signora Russo) non aveva alcun intento offensivo, ma richiamava un personaggio del noto capolavoro cinematografico di Federico Fellini, *Amarcord*. Il libro era peraltro riservato a pochi amici e familiari ed infatti stampato in pochissime copie e con esso il Prof. Ponchio intendeva unicamente parlare della propria vita. Inoltre, manca totalmente nell'incolpato la consapevolezza e la volontà di offendere alcuno, tant'è che egli ha consegnato il libro anche ad alcune persone di cui parla nel libro stesso, che non si sono considerate offese. L'Avv. Ferriero ha poi eccepito che il Tribunale Federale è privo di giurisdizione, per quanto riguarda le persone che non erano tesserate all'epoca della stampa e ha concluso chiedendo l'assoluzione del proprio assistito, riportandosi comunque alle richieste della memoria in atti.

Successivamente, il Prof. Ponchio ha reso una dichiarazione personale, nella quale ha evidenziato come il suo lavoro neppure possa definirsi un libro, essendo del tutto artigianale, aggiungendo infine *«non avevo alcuna intenzione di offendere nessuno, anzi le persone che ho citato sono quelle che hanno avuto importanza nel mio percorso. Sono turbato da quello che mi sta accadendo e mi scuso comunque se senza volere ho offeso qualcuno»*.

All'esito dell'udienza, il Tribunale Federale si è riservato.

### **Motivi**

L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell'Incolpato è palesemente infondata.

Tutti i tesserati (e gli affiliati), infatti, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FIDAL hanno un preciso obbligo di rispetto delle norme federali e dei principi fondamentali di lealtà, probità e correttezza sportiva.

Va da sé, pertanto, che quando un tesserato violi tali fondamentali principi sia di fatto pienamente assoggettabile alla "giurisdizione" degli Organi di Giustizia, evidenziandosi, sul punto, che con una importante pronuncia il Collegio di Garanzia dello Sport ha precisato che tali obblighi sono da rispettarsi anche nelle condotte cosiddette "extrafunzionali", in quanto *«nel momento in cui la condotta implichi (per il modo in cui la persona si è comportata o per*



*il contesto nel quale ha agito) una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva, è fatto obbligo a tutti i soggetti, e agli organismi, sottoposti all'osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale, in ogni rapporto non solo di natura agonistica, ma anche economico e/o sociale, nonché di astenersi dall'adottare comportamenti scorretti e/o violenti» (Collegio di Garanzia dello Sport, n. 10/2024).*

E' indubbio quindi che la condotta contestata all'incolpato debba essere valutata alla luce dei citati principi, a prescindere dalla qualifica soggettiva di tesserato in capo ai destinatari delle frasi contestate e per l'effetto comporti la giurisdizione degli Organi della Giustizia Sportiva.

Così come è indubbio che sussiste anche la competenza di questo Tribunale, atteso che, ai sensi dell'art. 38 comma 1 R.G., il «*Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale*».

D'altra parte, se è vero che vi sono rilevanti parti del libro che riguardano la vita privata del Prof. Ponchio, esso è in gran parte dedicato alla sua importante carriera tecnico-sportiva, nella FIDAL e nel CONI, per la quale gli è stato anche attribuito, tra gli altri riconoscimenti, la qualifica di Allenatore Benemerito, tesserato nel Ruolo d'Onore.

Ne consegue che i fatti oggetto del deferimento sono senza dubbio *“rilevanti per l'ordinamento sportivo”*, dal momento che consistono in affermazioni compiute da un tesserato e attengono a circostanze e persone indubbiamente attinenti al mondo ed all'attività sportiva e federale.

Quanto al merito della vicenda, si ritiene che la condotta contestata sussiste e che il Prof. Ponchio ne debba esserne dichiarato responsabile, trattandosi di frasi certamente lesive dell'onore e della reputazione dei soggetti ivi nominati (direttamente od indirettamente, esplicitamente od implicitamente), non scriminate o giustificate dall'esercizio di satira, quale invocato dal Difensore.

Si è naturalmente consapevoli che l'argomento è assai sensibile, investendo un articolato complesso di valutazioni, poiché innanzitutto afferente il diritto costituzionale di libera manifestazione del pensiero, ancorché nella particolare forma della satira, quale particolare

modalità di espressione e genere letterario in linea di massima sganciato da limiti di continenza verbale e di verità.

Infatti, sebbene la satira non sia nel novero dei diritti esplicitati nella Costituzione, comunemente vi è inquadrata nella tutela prevista dall'art. 21, cui si affiancano, nel diritto eurounitario, l'art. 11 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che riconoscono e proteggono la libertà di opinione all'interno dei due diversi ordinamenti internazionali.

Da ultimo la Corte di Cassazione ha chiarito assai efficacemente che *«Il diritto di satira ha un fondamento complesso individuabile nella sua natura di creazione dello spirito, nella sua dimensione relazionale ossia di messaggio sociale, nella sua funzione di controllo esercitato con l'ironia ed il sarcasmo nei confronti dei poteri di qualunque natura. Comunque si esprima e, cioè, in forma scritta, orale, figurata, la satira costituisce una critica corrosiva e spesso impietosa basata su una rappresentazione che enfatizza e deforma la realtà per provocare il riso; ne è espressione anche la caricatura e, cioè, la consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali di una persona realizzata con lo scritto, la narrazione, la rappresentazione scenica. In altri termini, la satira è espressione artistica nella misura in cui opera una rappresentazione simbolica quale metafora caricaturale [...] la satira è sottratta all'obbligo di riferire fatti veri, in quanto essa assume i connotati dell'inverosimiglianza e dell'iperbole per destare il riso e sferzare il costume ed esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su di un fatto, pur rimanendo assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Sul piano della continenza, il linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira - in particolare di quella esercitata in forma grafica - è svincolato da forme convenzionali, per cui è inapplicabile il metro della correttezza dell'espressione. In tale perimetro concettuale, è stato affermato da questa Corte che la satira, al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, non può infrangere il rispetto dei valori fondamentali della persona»* (Cass. Civ., sez. III, n. 6960/2024 e la vasta giurisprudenza in essa citata).

Insomma, in generale occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio - temporale e dialettico nel quale sono state pronunciate, e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino



meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere (in tal senso Cass. Pen, Sez. 5, n. 32027/2018), tenendo conto del rapporto con i valori fondamentali della persona, quali la reputazione, l'onore, il decoro e l'immagine, definiti dalla Corte Costituzionale, nella decisione 13/1994, *«patrimonio irretrattabile di ogni essere umano»*.

Queste indicazioni debbono poi, necessariamente, essere inserite nel contesto dell'ordinamento sportivo (la cui autonomia è indiscutibilmente riconosciuta dallo Stato) alla luce dei principi costitutivi interni che lo governano.

Nello specifico, ma questo Collegio se ne è occupato anche in recenti decisioni, sul punto confermate dalla Corte Federale d'Appello presso la FIDAL e coerenti con giurisprudenza e pareri del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, si deve riaffermare che i fondamentali canoni di lealtà, correttezza e probità sono - nell'ordinamento sportivo - la lente attraverso cui guardare per comprendere i limiti del diritto di critica e quelli, pur se teoricamente meno restrittivi, della satira.

Ne consegue che, in forza dell'art. 38 comma 11 dello Statuto FIDAL, questo Tribunale Federale è istituzionalmente obbligato a confrontarsi anche con l'insieme delle specifiche disposizioni dell'ordinamento sportivo, ossia:

- i *«principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport»* (art. 1.1 R.G.);
- l'obbligo di *«comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva»* (art. 2 Codice di Comportamento Sportivo del CONI);
- l'obbligo di *«astenersi dall'esprimere giudizi denigratori nei confronti del CONI, della FIDAL e dei suoi affiliati e tesserati»* (art. 22 comma 2 lett. f) Regolamento Organico FIDAL);
- il divieto di *«esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo»* (art. 7 Codice di Comportamento Sportivo del CONI, ossia codice da applicarsi per in forza degli articoli 1.13 R.G. FIDAL e 22 comma 3 lett. e) Regolamento Organico FIDAL).

Rispetto a questo sistema regolatorio si può essere o no d'accordo, ma è chiaro che l'appartenenza all'ordinamento sportivo obbliga al rispetto di quelle norme, le quali costituiscono il perimetro invalicabile di ogni azione e sono dotate di adeguata tassatività (cfr. Collegio Garanzia Sport CONI, parere n. 5/2017).

Ne deriva che regole sancite dalla giurisprudenza civile e penale debbono essere applicate nell'ordinamento sportivo tenendo conto del minor grado elasticità che, in base ai principi sopra detti, sono imposti ai comportamenti dei consociati, come peraltro avviene in altri ordinamenti di settore dotati di autonomia riconosciuta dallo Stato.

Alla stregua di queste premesse si può allora passare alla disamina dello scritto del Prof. Dino Ponchio, integralmente prodotto dalla Procura Federale, per un totale di oltre 430 pagine nelle quali, per quanto ora interessa, si legge:

- *«Il Presidente uscente (il “venditore di scarpe” – VDS) battagliava e “comprava” voti e candidò il suo vice, l’“inutile ingenerino”, come lo chiamavo io Morini» (pag. 248);*
- *«con avversario quel “sotto i capelli niente” di Mei», ossia l’attuale Presidente Federale (pag. 264);*
- *«Fine, finito tutto, perché poi una dei nostri, debole (e stronza) passo con loro (7 a noi e 5 a loro), ma Mei come Presidente votava inoltre Malagò ordinò alla mia amica Anna Riccardi di votare per lui» (pag. 288);*
- un lungo elenco, preceduto dalle parole *«“Nicke-name”: gli storici (selezione)»*, recante sintetiche definizioni, epiteti e soprannomi (pagine 316-318) quali, a mero titolo di esempio si riportano testualmente le frasi:
  - *«Andrea Milardi: “il pecoraio di Rieti”»;*
  - *«Stefano Mei: “sotto i capelli niente” ... senza offesa e senza forfora”» (notoriamente attuale Presidente FIDAL);*
  - *«Franco Arese: “VDS” (venditore di scarpe) (Incapace Presidente Fidal però abile nel commercio)»;*
  - *«Alberto Morini “l’inutile ingenerino” (Vicepresidente Fidal molto sveglio, ma esagerava per cui...»;*

- «Roberta Russo “gradisca...” (da marcord di Fellini usato per ragazze “disponibili” con i potenti, lei solo per finta)».

Rammentando che nell’inculpazione si precisa espressamente che contiene la trascrizione solo di alcune frasi usando l’espressione «tra l’altro», questo Collegio rileva inoltre che, oltre alle frasi riportate nell’atto di deferimento ed indicate *supra*, nel libro ve siano altre di sicura illiceità.

In particolare vi è un passaggio del libro a pag. 288, nel quale il Prof. Ponchio, narrando della prima riunione del Consiglio Federale dopo la prima elezione del Presidente Mei, afferma testualmente quanto segue: «Di sicuro avevamo in mano la maggioranza del Consiglio ma, alla prima riunione in cui potevamo fare il “ribaltone”, presenziò Malagò che minacciò i nostri i quali, impauriti, si astennero», così riportando un fatto grave che, ove mai fosse stato vero, avrebbe giustificato *illo tempore* opportuna denuncia, mentre è smentito dal fatto che solo oggi viene calato con apparente *nonchalance* in un libro pretesamente golardico (ma casualmente diffuso in prossimità dell’Assemblea Federale elettiva del 2024).

Inoltre a pag. 292, riferendosi a una cerimonia celebrativa in diretta RAI delle vittorie FIDAL alle ultime Olimpiadi di Tokyo, l’Incolpato, ancora una volta offendendo gratuitamente il Presidente Federale, scrive che «l’inutile Mei disse che aveva portato a casa 5 ori».

Come si vede, di satirico quindi non vi è proprio nulla e – con riferimento a tali passaggi del libro – nemmeno si sarebbe ragione di porsi il tema del se sia stato superato il limite della continenza, poiché le aggettivazioni delle persone, nel quadro giuridico sopra delineato, non sono pertinenti al tema trattato ed in ogni caso non sono paramentrate al fatto narrato e al concetto da esprimere, risolvendosi all’evidenza nel puro e non consentito dilleggio.

Tali espressioni non sono frutto di un libero diritto di critica (non si critica una determinata tesi, o si dissente da una teoria o da una opinione, ma si denigrano gratuitamente persone) o di satira (per cui nemmeno vi sarebbe il contesto, soprattutto se, come affermato dallo stesso Ponchio, il libro è autobiografico e non è una raccolta di saggi o vignette satiriche; in ogni caso, i modi espressivi non sono civili secondo la ragionevole comune percezione e non vi è alcuna utilità sociale nelle affermazioni compiute).

Come ha stabilito anche la giurisprudenza (cfr. ad esempio Cass. pen., sez. V, sent., 10 gennaio 2022 n. 320), sia pure nel diverso contesto del reato di diffamazione “ricorre

*l'esimente dell'esercizio del diritto di critica e **satira politica** quando le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dilleggio o disprezzo personale".*

Ancora, è stato affermato che «*in materia di diffamazione a mezzo stampa la scriminante del diritto di critica **nella forma della satira** sussiste quando il giudizio critico esternato: a) sia presentato dall'autore in un contesto di inverosimiglianza e non veridicità, senza alcun proposito informativo; b) sia finalizzato alla dissacrazione o alla critica di persone di alto rilievo; c) pur se espresso mediante il linguaggio iperbolico, ironico e paradossale, tipico della forma satirica, non travalichi il limite della contenenza ovvero non trasmodi in attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, in accostamenti volgari o ripugnanti o nella deformazione dell'immagine della persona in modo da suscitare disprezzo e dilleggio*» (Cass. pen., sez. V, sent., 22 luglio 2019 n. 32862).

Ed il disprezzo e dilleggio è proprio ciò che connota le frasi presenti nello scritto del Prof. Ponchio, che come anche detto addebita anche a figure apicali dell'ordinamento sportivo condotte illecite o moralmente disonorevoli, sicché non gli applicabile l'invocata causa di non punibilità.

Che le affermazioni non possano essere "*decontestualizzate dall'intero libro*" è una difesa che è infondata, irrilevante e comunque evidentemente contraddittoria con l'invocato esercizio del diritto di satira. Se il libro deve essere considerato nella sua unitarietà esso riguarda la vita del prof. Ponchio e non ha scopo satirico, ma semmai a tratti ironico o autoironico.

Di converso, se pure è vero che le frasi di cui si è detto non hanno tutte la medesima forza offensiva, poiché talune sono certamente più incisive di altre (si pensi, per tutte, a quelle gratuitamente rivolte alla Signora Russo, al Presidente FIDAL e al Presidente CONI), è evidente la piena sussistenza dell'illecito disciplinare contestato dalla Procura Federale.

Si aggiunga che non è dimostrata la circostanza che nessuno dei destinatari del libro lo abbia letto e che in occasione dei due eventi pubblici non vi sia stata alcuna diffusione del libro, mentre ciò risulta proprio dalle dichiarazioni prodotte dall'Incolpato, alcune delle quali attestano la ricezione del libro in quelle occasioni.

Ove così non fosse, del resto, nemmeno avrebbe avuto senso organizzare un apposito evento pubblico e partecipare a quello di beneficenza.

Quanto alla circostanza che il libro non fosse in commercio e che i destinatari del libro siano solo trenta, tra famigliari ed amici, non certo rileva per la esenzione da responsabilità.

L'elemento psicologico è dunque certamente sussistente, oltre che in qualche modo riconosciuto, avendo l'autore piena consapevolezza della illiceità della condotta, tant'è che si è più volte scusato, pur affermando di non avere avuto intento offensivo.

La colpevolezza è evidente e parlare di buona fede è pertanto fuori luogo, non trattandosi certo di un ambito civilistico, in cui si discorre dell'adempimento di una obbligazione o dell'esecuzione di un contratto. Dal momento che le frasi sono state scritte (e, per giunta, nell'ambito di un libro organico e non certo di un articolo redatto in modo estemporaneo), il Prof. Ponchio ha evidentemente meditato sulle stesse e quindi ha scientemente voluto scriverle, né è credibile che egli, con la sua esperienza (e tenuto conto dei plurimi incarichi federali ricoperti nel corso della sua lunga – e per altro di successo ed apprezzabile - carriera), non si fosse avveduto della loro portata diffamatoria e lesiva della reputazione e dell'onorabilità altrui.

Il fatto che due copie del libro siano state consegnate proprio a due delle persone menzionate in tali frasi è circostanza che nulla rileva per l'elemento psicologico, attenendo le modalità distributive della pubblicazione ad un momento cronologico successivo a quello in cui la pubblicazione è scritta.

Tale condotta integra quindi la violazione: (i) dell'art. 1 commi 1 e 13 R.G. essendo contraria ai principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina e al Codice di Comportamento Sportivo; (ii) dell'art. 2, commi 2 e 3 R.G. trattandosi di comportamento scorretto morale e civile, essendosi estrinsecata in dichiarazioni lesive dell'immagine della Federazione, oltre che del prestigio della dignità ed onorabilità di tesserati e Federazione; (iii) dell'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, il quale vieta ai tesserati, agli affiliati e ad altri soggetti dell'ordinamento sportivo di esprimere pubblicamente *«giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo»*.

Si deve inoltre ritenere integrata la circostanza aggravante di cui all'art. 9, comma 3, lett. g) R.G., per *«avere commesso il fatto a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato»*, atteso che il libro è infatti uno stampato, diffuso dal suo autore.

Di contro non può ritenersi sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 9, comma 3, lett. a) del Regolamento di Giustizia FIDAL, in quanto, pur ricoprendo il Prof. Ponchio funzioni federali, egli – quanto agli illeciti accertati – non ha in concreto abusato degli specifici poteri, o violato i corrispondenti doveri, derivanti dall'esercizio di tali funzioni, essendo il libro evidentemente elaborato durante la sua vita privata e non avente diretta occasione dallo e nello svolgimento di incarichi istituzionali.

Deve essere invece riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 9, 2° comma, lett. c), Regolamento di giustizia, che riguarda il caso in cui l'incolpato prima del giudizio si sia *«adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose della infrazione»*: è dimostrato in atti che, in data anteriore alla prima udienza del processo, il prof. Ponchio si sia attivato per recuperare tutte le copie del libro già consegnate a terzi e, quindi, per attenuare le conseguente dannose dell'infrazione.

Si devono inoltre considerare come ulteriori circostanze attenuanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, 2° comma, ultimo periodo, R.G., poiché risultanti ex art. 115 comma 1 c.p.c. da fatti non contestati, ossia il numero limitato di copie stampate del libro (n. 30) e la ridotta diffusione delle stesse, che non sono state messe in commercio, ma distribuite dall'Incolpato prevalentemente a persone a lui vicine.

Nel giudizio comparativo fra la circostanza aggravante che si ritiene sussistere e le attenuanti riconosciute, le seconde prevalgono sulla prima, ai sensi dell'art. 10 comma 3 R.G., non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente, atteso che a fronte di poche copie del libro, stampate in proprio e senza fine di lucro, si pongono la proattività del Prof. Ponchio nel ritirarle e la sua sostanziale resipiscenza.

Nella commisurazione della sanzione si considerano positivamente anche l'incensuratezza disciplinare del Prof. Ponchio e i riconoscimenti conseguiti per il suo impegno sportivo e per la sua carriera di allenatore, nonché l'avere egli reso dinanzi al Tribunale Federale una spontanea ed accorata dichiarazione in cui ha espresso il suo dispiacere e pentimento per quanto compiuto.



La pena base viene quindi ritenuta congrua nella misura di mesi sei di squalifica che, stante la prevalenza delle circostanze attenuanti sull'unica aggravante ritenuta sussistente, viene ridotta di un terzo ai sensi dell'art. 9 comma 5 R.G., con sanzione finale pari a mesi quattro di squalifica.

**P.Q.M.**

dichiara il Sig. **Dino Ponchio** (tessera n. PD 0102) responsabile degli addebiti nei sensi di cui in motivazione e pertanto applica al medesimo la sanzione della squalifica nella misura di complessivi mesi 4 (quattro), riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti sull'unica aggravante di cui si è ritenuta la sussistenza;

**Avverte**

che la mancata ottemperanza alla sanzione irrogata costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

**Incarica**

la Segreteria della Giustizia Sportiva affinché comunichi senza indugio questa decisione alle parti, curandone immediatamente la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'esecuzione.

Così deciso il 16 giugno 2025

Avv. Armando Argano - Presidente

Prof. Avv. Filippo Corsini - Componente estensore

Avv. Elisa Brigandì